



COMUNE DI VALLECROSIA

Provincia di Imperia

Area Amministrativa

Area Finanziaria



**REGOLAMENTO
SULLE MISURE PER IL CONTRASTO
ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI
DA PARTE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 28/12/2022

INDICE

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione	pagina 1
Art. 2 Definizione di irregolarità tributaria	pagina 1
Art. 3 Soggetti in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente	pagina 1
Art. 4 Modalità di verifica in caso di rilascio di nuovi titoli	pagina 2
Art. 5 Modalità di verifica delle attività produttive già esercenti l'attività	pagina 2
Art. 6 Subentro negli obblighi	pagina 3
Art. 7 Norma di rinvio	pagina 3
Art. 8 Entrata in vigore	pagina 3

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento recepisce e dà attuazione al disposto dell'art. 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.
3. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione ad altri Enti e/o soggetti, pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
4. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'Ufficio Tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti, essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art. 2

Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è considerata irregolarità tributaria lo stato in cui il soggetto interessato abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente art. 1, a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di **€ 1.000,00**.

Art. 3

Soggetti in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

1. Ai soggetti che esercitano attività produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, inoltre, in caso di segnalazioni certificate di inizio di attività uniche ovvero condizionate, alle stesse non verrà dato seguito e verranno archiviate.
2. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, il competente SUAP notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 60 giorni per la regolarizzazione.
3. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 30 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione sino al giorno della regolarizzazione.
4. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il termine previsto dalla normativa commerciale di settore in tema di termini massimi di sospensione dell'attività, la licenza, autorizzazione o concessione o gli effetti della scia decadono "ex lege";
5. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dai vigenti regolamenti comunali o da quelli specifici dei tributi

oggetto del debito, anche mediante rateazione espressamente richiesta e formalmente concessa, nei termini e con le modalità previste dalla riforma della riscossione degli enti locali effettuata ad opera della Legge di Bilancio 2020 n.160.

6. In caso di rateazione delle somme dovute, nel caso di mancato pagamento di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data di scadenza della rata in questione; decorso infruttuosamente tale termine, la licenza, l'autorizzazione, la concessione e gli effetti della scia verranno revocati, senza ulteriore comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 4

Modalità di verifica in caso di rilascio di nuovi titoli

1. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività produttive, il SUAP procede a verificare presso l'Ufficio Tributi dell'Ente la regolarità tributaria del soggetto istante.
2. Nel caso in cui l'Ufficio Tributi dell'Ente verifichi l'irregolarità tributaria, l'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'art. 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento medesimo.
3. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio Tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'Ufficio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria.
4. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica.
5. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.
6. L'irregolarità tributaria si configura altresì nell'ipotesi in cui nella compagine sociale della persona giuridica istante sia presente un soggetto moroso in riferimento ad altre attività di impresa.

Art. 5

Modalità di verifica delle attività produttive già esercenti l'attività

1. In sede di prima applicazione, e poi con cadenza trimestrale, l'Ufficio Tributi del Comune provvede a inviare l'elenco dei soggetti che esercitano attività d'impresa in posizione di irregolarità tributaria al SUAP.
2. L'Ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'art. 1 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle nuove posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti, limitatamente alle situazioni di irregolarità tributaria, tramite invio di idonea documentazione al SUAP.
3. Il Funzionario responsabile del SUAP procede all'invio all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 60 giorni per la regolarizzazione.
4. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 30 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione sino al giorno della regolarizzazione.

5. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dai vigenti regolamenti comunali o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito, anche in caso di rateazione espressamente richiesta e formalmente concessa.
6. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il termine previsto dalla normativa commerciale di settore in tema di termini massimi di sospensione dell'attività, la licenza, autorizzazione o concessione o gli effetti della scia decadono "ex lege";
7. Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio Tributi sulla base degli elementi in suo possesso.

Art. 6

Subentro negli obblighi

1. La società ovvero l'impresa risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario di azienda e/o di ramo di azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa o del cedente, relativi al pagamento dei tributi comunali e delle conseguenti sanzioni.
2. Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società ovvero cessione o locazione di azienda, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per i tributi maturati anteriormente alla predetta trasformazione ovvero cessione.
3. L'Ufficio competente pertanto non rilascia licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi e non dà seguito alle segnalazioni certificate di inizio di attività uniche ovvero condizionate, concernenti attività produttive, nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita al cedente ovvero alla società/ente che si trasforma.

Art. 7

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato si fa riferimento alla vigente normativa ed ai regolamenti approvati dall'Ente in materia.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione.